

SERGIO COLA. Signor Presidente, desidero sollecitare una risposta ad una interrogazione rivolta al ministro di grazia e giustizia che reca il n. 4-10179 e contenente alcuni rilievi in ordine ad una sentenza della Corte di cassazione. Unitamente ad altri analoghi provvedimenti, presso l'alta Corte di giustizia era stata sollevata questione relativa all'attività degli interessati per violazione dei diritti della difesa e dei diritti del cittadino.

La mia interrogazione reca la data del 21 maggio 1997 ed è stata dunque presentata dieci mesi or sono. Ritengo pertanto che sia giunto il momento che il ministro di grazia e giustizia dia sollecitamente una risposta.

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Presidente, anch'io ho presentato il 14 maggio 1997 una interrogazione al ministro dell'interno, relativa alla gestione dei locali da ballo, alla quale non è stata ancora fornita una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso richiesto dai colleghi.

Sospendo la seduta fino alle 16,20.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,20.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bordon, Ladu e Treu sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Cito (Doc. IV, n. 9-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Cito.

Ricordo che la Giunta propone che sia concessa l'autorizzazione all'arresto.

(Contingentamento dei tempi dell'esame - Doc. IV, n. 9-A)

PRESIDENTE. Ricordo che, sulla base del calendario predisposto ai sensi del comma 3, articolo 24, del regolamento, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 gennaio 1998, il tempo complessivo riservato all'esame del Doc. IV n. 9-A è di 6 ore e 30 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 15 minuti;
tempo per il gruppo misto: 1 ora (comprensiva del tempo per l'intervento dell'onorevole Cito);
tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;
tempi tecnici per le operazioni di voto: 5 minuti;
tempo per interventi a titolo personale: 1 ora;
tempo per i gruppi: 4 ore (15 minuti a ciascun gruppo più 2 ore da ripartire in proporzione alla consistenza numerica).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 9 minuti; CDU: 6 minuti; SI: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti (altri: 33 minuti, comprensivi dei 30 minuti aggiuntivi).

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

sinistra democratica-L'Ulivo: 50 minuti;

forza Italia: 38 minuti;
alleanza nazionale: 33 minuti;
popolari e democratici-l'Ulivo: 29 mi-
nuti;
lega nord per l'indipendenza della Pa-
dania: 27 minuti;
rifondazione comunista-progressisti: 23
minuti;
CCD: 20 minuti;
rinnovamento italiano: 20 minuti.

Al relatore di minoranza è attribuito
un tempo di 10 minuti.

(Discussione - Doc. IV, n. 9-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la
maggioranza, onorevole Dameri.

SILVANA DAMERI, *Relatore per la
maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, con nota del 6 novembre 1997...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Da-
meri. Onorevole Marongiu... Onorevole
Marongiu... Onorevole Marongiu, la ri-
chiamo all'ordine per la prima volta! Si
accomodi, onorevole Marongiu, per pia-
cere. È la quarta volta che la chiamo!

Prego, onorevole Dameri.

SILVANA DAMERI, *Relatore per la
maggioranza*. Con nota del 6 novembre
1997, il GIP presso il tribunale di Taranto
ha chiesto al Presidente della Camera dei
deputati di avviare la procedura per la
concessione dell'autorizzazione a proce-
dere all'arresto del deputato Giancarlo
Cito. L'ordinanza di custodia cautelare
allegata alla richiesta riguarda, oltre al
deputato Cito, anche i signori Carlo Pa-
tella (funzionario del comune di Taranto,
che peraltro risulta coinvolto in una vi-
cenda parzialmente distinta da quella
concernente le altre persone indagate),
Giuseppe Panico (cognato dell'onorevole
Cito e presunto intermediario fra le per-
sone asseritamente concusse e i presunti

concussori) e Gaetano De Cosmo (sindaco
di Taranto e militante nel medesimo
gruppo politico dell'onorevole Cito).

In particolare i capi di imputazione
che riguardano l'onorevole Cito in con-
corso con i signori Panico e De Cosmo
sono i seguenti.

Il primo riguarda il delitto di cui agli
articoli 110, 81 e 317 del codice penale
perché, in concorso tra loro, il De Cosmo,
in qualità di vicesindaco, facente funzioni
di sindaco del comune di Taranto, abu-
sando dei propri poteri, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso,
in tempi diversi, avrebbe indotto Dome-
nico Illiano, gestore della ditta di traslochi
di cui è titolare la moglie, Rosa Cervelli,
a promettere e successivamente a corri-
spondere loro indebitamente la somma
complessiva di lire 50 milioni, con due
distinti pagamenti, uno di 20 milioni e
l'altro di 30 milioni fatti direttamente al
Panico, che riceveva materialmente il de-
naro dallo stesso Illiano. Ciò al fine di
concedere alla ditta Cervelli il rinnovo per
altri due anni di un contratto d'appalto
già stipulato con il comune di Taranto per
il servizio di fornitura, manovalanza e
mezzi di trasporto, rinnovo avvenuto con
delibera n. 87 del 19 gennaio 1996, ema-
nata dalla giunta comunale presieduta dal
sindaco De Cosmo.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Da-
meri. Colleghi, anche per la delicatezza
della materia, vi richiamo ad un compor-
tamento più coerente. Tra l'altro, sono
presenti alcuni ospiti stranieri, che salu-
teremo tra poco.

Onorevole Fredda, la richiamo all'or-
dine per la prima volta!

SILVANA DAMERI, *Relatore per la
maggioranza*. Il secondo capo di imputa-
zione concerne il delitto di cui agli articoli
110, 81 e 317 del codice penale perché, in
concorso come sopra, il De Cosmo, in
qualità di sindaco facente funzioni del
comune di Taranto, abusando dei propri
poteri, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, avrebbe in-
dotto Domenico Illiano a promettere e

successivamente a versare loro la somma di lire 30 milioni in contanti, che veniva materialmente consegnata al Panico per garantire l'effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato tra il comune di Taranto e la ditta Cervelli in data 9 febbraio 1996.

Entrambi i fatti sono stati denunciati il 2 luglio 1997.

Nella sua ordinanza di custodia cautelare il GIP svolge un diffuso e particolareggiato esame dei documenti processuali, articolando lo stesso in vari capitoli: denuncia ed interrogatori resi dal proponente Domenico Illiano, esame delle registrazioni audio, esito delle indagini di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Giulietti, la richiamo all'ordine per la prima volta!

SILVANA DAMERI, Relatore per la maggioranza. Quindi il GIP si sofferma sulla qualificazione giuridica dei fatti ed infine sulle esigenze della custodia cautelare nelle previsioni delle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove, nonché in relazione al concreto pericolo di reiterazione di analoghi delitti in connessione espressa a reati particolarmente gravi e commessi in data recente.

In particolare, l'ordinanza si sofferma sui colloqui che l'Illiano, parte lesa, ha tenuto con il Panico, provvedendo ad effettuarne di nascosto la registrazione. Da tali colloqui risultano non solo numerosi riferimenti al sindaco e all'onorevole Cito, ma anche riscontro della consegna della somma di lire 30 milioni, asseritamente destinata all'onorevole Cito. Le registrazioni hanno inoltre trovato riscontro nella cadenza e nel contenuto degli atti amministrativi relativi all'aggiudicazione dell'appalto. Vi sono inoltre riscontri dei prelievi effettuati dall'Illiano in occasione degli asseriti pagamenti agli indagati.

L'ordinanza mette inoltre in evidenza le strettissime connessioni che l'onorevole

Cito, anche dopo essere cessato dalla carica di sindaco, ha continuato a mantenere con l'amministrazione comunale di Taranto. Egli, infatti, sospeso dalla carica di sindaco a partire dal 18 dicembre 1995, a causa del rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti per il reato di concorso in associazione mafiosa, rassegnava le sue dimissioni in data 21 aprile 1996 al fine di presentare la sua candidatura alle elezioni politiche.

In data 22 aprile e 11 maggio 1996 veniva comunque nominato assessore alla polizia municipale a ai lavori pubblici nonostante le diffide del prefetto. Infine, veniva eletto deputato nell'aprile 1996.

Quanto alle esigenze cautelari il GIP mette in evidenza le situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova che derivano dall'enorme influenza nei confronti dei dipendenti comunali che, in virtù dei rispettivi ruoli, continuano a detenere gli indagati. Il giudice ravvisa, inoltre, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in virtù del « vero e proprio sistema di diffusa illiceità, caratterizzato da una vera e propria prassi operativa » che vedeva interessati sia il De Cosmo sia l'onorevole Cito e in virtù dei numerosi procedimenti penali e delle numerose condanne pendenti nei confronti del secondo.

Dopo l'invio dell'ordinanza di custodia cautelare il GIP di Taranto ha trasmesso ulteriori documenti relativi agli interrogatori degli imputati nei cui confronti era stata eseguita la custodia cautelare e di ulteriori persone informate sui fatti. Per quanto riguarda i coindagati detenuti vi è un dato di novità che evidenzierò a conclusione di questa relazione.

Gli indagati hanno comunque negato ogni addebito tendendo ad accreditare la tesi secondo cui il denaro sarebbe stato percepito dal Panico in virtù di una sua iniziativa millantatoria personale, senza che fossero minimamente coinvolti tanto il De Cosmo quanto l'onorevole Cito con il quale, in particolare, il Panico non avrebbe avuto nessun rapporto in virtù di un'antica ruggine familiare.

Da numerosi riscontri risulta invece in primo luogo non fondata la tesi secondo cui il Panico, cognato dell'onorevole Cito, fosse del tutto estraneo — così come tanto il primo, quanto il secondo hanno sostenuto — al movimento politico e, in generale, all'*entourage* del deputato indagato. In secondo luogo, sempre dagli interrogatori delle persone informate sui fatti, risultano altresì sconfessate sia la tesi secondo cui gli amministratori del comune fossero del tutto estranei alle determinazioni relative al rinnovo dei contratti, sia quella secondo cui non vi fosse alcun rapporto di consuetudine tra l'Illiano da un lato e il De Cosmo e l'onorevole Cito dall'altro.

Si tratta indubbiamente di indizi. Essi sono tuttavia tali da confermare il complessivo quadro accusatorio nei confronti dell'onorevole Cito. Non può tacersi, infine — con riferimento al pericolo di inquinamento delle prove —, il fatto che recentemente l'Illiano, il denunciante, ha subito un grave attentato dinamitardo alle sue attrezzature di lavoro. Non vi sono elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Dameri. Onorevole Crucianelli, onorevole Solaroli, onorevole Giannotti!

SILVANA DAMERI, *Relatore*... Esso è tuttavia l'indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si svolge.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere...

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, onorevole Giannotti, per la prima volta.

SILVANA DAMERI, *Relatore*. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha espresso... Presidente, forse un po' di attenzione sarebbe necessaria...

PRESIDENTE. Credo che sarebbe necessaria, ma non so cosa dirle. Vi è anche un problema di civiltà, che a un certo punto viene meno.

SILVANA DAMERI, *Relatore*. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha espresso, a maggioranza, il parere che debba essere concessa la richiesta autorizzazione a procedere all'arresto dell'onorevole Giancarlo Cito.

Tale decisione è stata assunta nella piena consapevolezza — ed è bene che anche l'Assemblea abbia questa consapevolezza — della gravità del fatto di proporre l'arresto di un parlamentare.

È il caso di rammentare che, in proposito, acquista rilevanza soprattutto la valutazione dell'esistenza o meno di un *fumus persecutionis* che solo può autorizzare il diniego o la concessione della chiesta autorizzazione.

Com'è noto, il concetto di *fumus* è stato così definito in dottrina: «tutti quegli elementi e indizi che possono far ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche».

Non appare consentito alla Camera, infatti, alla stregua dell'attuale quadro costituzionale, soprattutto dopo la riforma costituzionale del 1993, svolgere un esame del merito dell'accusa nel senso di pervenire ad un giudizio di eventuale discolta o di affermazione di responsabilità in quanto, se così operasse, invaderebbe il campo riservato alla autorità giudiziaria con inammissibile esproprio di potere.

Ciò non di meno, l'esame, per così dire, di merito può essere effettuato sia pure in termini affievoliti al solo ed esclusivo fine di rilevare l'eventuale sussistenza del richiamato *fumus persecutionis*.

Orbene, la Giunta ha escluso che nella specie risultino fatti idonei a far ritenere o semplicemente presumere la sussistenza di inimicizia tra l'autorità giudiziaria richiedente e l'incolpato, essendo del tutto infondato e pretestuoso l'assunto del parlamentare in ordine ad un preteso malanimo nei suoi confronti da parte dei magistrati della procura di Taranto, in quanto già condannato e più volte processato per reati gravissimi, fra cui anche

quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, che ne provocò la sospensione dalla funzione di sindaco.

Ovviamente, e come detto, i limiti della verifica del merito in questa sede sono ben diversi e di ben diversa e più limitata pregnanza di quelli propri della sede giudiziaria. E però rileva che non è punto discutibile la esistenza a carico del parlamentare di gravi indizi di reità in ordine all'accusa di concussione continuata, la quale è, come agevolmente si comprende, soggettivamente e oggettivamente grave.

Dalla stessa ordinanza emerge un complesso quadro concussivo che faceva capo all'onorevole Cito, prima come sindaco e poi come sostanziale *dominus* degli interessi che muovevano, per così dire, l'appetizione concussiva tramite il di lui cognato, Panico Giuseppe, ora coimputato e per mezzo del suo successore sindaco, De Cosmo, che appare un attivo strumento nel mantenere la rete di potere e di illegittimità, nonostante il trasferimento dell'onorevole Cito all'incarico di assessore. Al riguardo, oltre i puntuali riferimenti specifici del denunciante Illiano, vi sono i riscontri di riferimento delle registrazioni audio e gli episodi specifici di interventi diretti del medesimo onorevole Cito. Si ripete che in questa sede, doverosamente e necessariamente, ci si limita a siffatte generali considerazioni, poiché il loro accertamento particolare rientra nello spettro esclusivo dell'attività dell'autorità giudiziaria.

In secondo luogo, ricorre anche l'altra condizione del pericolo dell'inquinamento delle fonti di prova o di perturbazione della indagine in corso (la qualità dell'agente, l'accertato intreccio collusivo-corruptivo tra politica e affarismo criminale, il controllo che il parlamentare ed i suoi soci esercitano sull'ambiente).

Non è condivisibile la tesi — che pure è stata sostenuta nell'ambito della Giunta — del supposto bilanciamento fra gravità della condotta ed il bene della tutela della pienezza del *plenum* assembleare, con una prevalenza di tale bene su ogni altra considerazione relativa alle esigenze di

diversa indole poste a base della misura coercitiva della libertà del parlamentare.

La conseguenza estrema cui tale orientamento condurrebbe — è questa una ragionevole verifica della infondatezza della tesi — sarebbe quella di una sostanziale inconcedibilità in assoluto dell'autorizzazione all'arresto di un membro del Parlamento. Il che non è sostenibile, perché esplicitamente contraddetto dalla chiara formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, che espressamente prevede « l'arrestabilità » del parlamentare, subordinando soltanto la esecuzione del provvedimento coercitivo all'autorizzazione del Parlamento. Peraltro, va ricordato che quest'ultimo, in tutti i casi sottoposti al suo esame, anche nel tempo in cui la norma, nella vigenza della previsione della generale autorizzazione a procedere, era soggetta a più restrittiva applicazione, anche quando non ha autorizzato l'arresto ha comunque riconosciuto in linea di principio la concedibilità alla esecuzione di tale misura.

D'altronde, se si volesse ritenere che solo la eccezionale gravità dei fatti (la genericità del riferimento rende estremamente disagiata la determinazione del concetto di eccezionale gravità) attribuiti al parlamentare possa giustificare il sacrificio della sua libertà personale, senza alcuna considerazione di altri elementi, si potrebbe sostenere che anche una incolpazione palesemente infondata e perciò chiaramente persecutoria dovrebbe, per la sola sua astratta gravità, consentire una irragionevole ed addirittura illegittima misura coercitiva.

Il criterio di valutazione, dunque, rimane solo quello del *fumus persecutionis*.

Ora, a parte le considerazioni più sopra svolte, va sottolineato che, nella specie, sul punto della limitazione della libertà personale dell'onorevole Cito si è espresso il PM che ha chiesto la misura, il GIP che l'ha concessa, l'altro GIP che ha respinto la richiesta di revoca proposta dagli altri coimputati.

Stavo dicendo che in data successiva a questo esame fatto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il 12 dicembre

1997 il GIP di Taranto ha disposto, a seguito di avvenuto incidente probatorio, la scarcerazione degli indagati a quel momento detenuti, coimputati con l'onorevole Cito nel procedimento.

Evidenziamo che non è invece pervenuta alla Camera alcuna modifica per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione circa l'onorevole Cito.

Va inoltre rilevato che nell'ordinanza di revoca...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, relatore, ma il tempo a sua disposizione è terminato. Dovrebbe concludere!

SILVANA DAMERI, Relatore per la maggioranza. Sto finendo. Va inoltre rilevato — questo è un passaggio importante — che nell'ordinanza di revoca delle misure cautelari nei confronti di Patella, Panico e De Cosmo, per il GIP appare determinante la mancanza di precedenti penali e dice testualmente di non trovare ragione nel pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, posto che gli indagati attualmente detenuti sono immuni da pregiudizi penali. Notiamo che lo stesso non si può comunque dire per quanto riguarda l'onorevole Cito, a carico del quale, dal 1990 al 1997, risultano ben ventisei precedenti.

La motivata e convinta uniformità dei giudizi e le valutazioni espresse sul medesimo dalle diverse autorità giudiziarie esclude quindi, a nostro avviso, qualsiasi ipotesi di persecuzione, a meno che non si voglia immaginare o per meglio dire suscitare dal nulla una sorta di congiura « anti-Cito » posta in essere dall'intero sistema giudiziario di Taranto. Il che è davvero arduo e addirittura impossibile da sostenere.

Per questi motivi la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cito.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Dameri.

Colleghi, vi prego di fare un attimo di attenzione. Desidero informarvi che è presente in tribuna una delegazione del

Parlamento angolano, con il Presidente del Parlamento angolano. Sono in corso degli incontri. L'Angola è un paese particolarmente importante del continente africano, che ha conquistato da poco la libertà e l'indipendenza; è un paese che da pochi mesi ha conquistato, per fortuna, anche la pace e si avvia ad una fase di sviluppo per la tutela della libertà e dei diritti di tutti i suoi cittadini. Credo di interpretare il vostro sentimento se saluto con particolare affetto e stima il Presidente e la delegazione (*Generali applausi*).

Vi ringrazio, colleghi. Adesso avete capito anche la ragione per la quale ho insistito particolarmente — purtroppo non ascoltato — per un certo ordine in aula.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 16,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del Doc. IV, n. 9-A.

(*Ripresa discussione — Doc. IV, n. 9-A*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, annuncio un fatto nuovo che a nostro avviso assume decisiva importanza ai fini della decisione sul caso Cito.

Come vi ha ricordato il relatore per la maggioranza, l'onorevole Cito è indagato assieme a Giuseppe Panico e a Gaetano De Cosmo per il reato di concussione continuata, per aver percepito in più riprese la complessiva somma di lire 80

milioni per agevolare alcune pratiche presso l'amministrazione comunale di Taranto.

Il giudice per le indagini preliminari motiva il proprio provvedimento di custodia cautelare, da un lato, con riferimento ai pretesi indizi gravi e, dall'altro, in funzione del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione del reato.

Il fatto nuovo, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha potuto esaminare in quanto successivo alla riunione in cui la Giunta ha assunto la sua decisione in merito al caso Cito, è rappresentato dalla decisione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto del 20 dicembre 1997, vale a dire il giorno dopo un incidente probatorio in cui le tesi della accusa e quelle della difesa si sono confrontate ed hanno trovato un certo chiarimento. Ebbene, in data 20 dicembre 1997, vale a dire dopo che la Giunta si riunì e decise il caso Cito, accogliendo in sostanza l'argomento del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari in riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare nei confronti dei due coindagati con l'onorevole Cito, rimettendo in libertà gli indagati Panico e De Cosmo.

Quindi, in questo momento, per quanto riguarda l'imputazione elevata a Cito, De Cosmo e Panico, che è quella che ci interessa, onorevole Presidente, Panico è in libertà così come De Cosmo è in libertà. Oggi, se si accogliesse eventualmente la proposta formulata dalla Giunta, si delibererebbe l'arresto di un deputato della Repubblica mentre i suoi coindagati sono in libertà. E io credo che una eventuale decisione del genere si scontrerebbe contro elementari principi di civiltà giuridica.

Si dice da più parti che essere deputati sia un privilegio, in questo caso invece sarebbe uno svantaggio, un pregiudizio irrimediabile per l'onorevole Cito essere deputato, perché se non lo fosse, sarebbe in libertà (*Commenti*).

LUIGI OLIVIERI. Anche ora è in libertà!

FILIPPO BERSELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che le poche argomentazioni addotte dal relatore possano modificare in qualche misura quello che ho brevemente esposto. Ci troviamo in presenza di un fatto di estrema rilevanza ed importanza: i coindagati sono stati rimessi in libertà, mentre il deputato Giancarlo Cito è ancora colpito da quel provvedimento cautelare. Il fatto stesso che il giudice per le indagini preliminari non abbia ritenuto di revocare quel provvedimento anche nei confronti dell'onorevole Cito dimostra, signor Presidente, al di là di ogni possibile dubbio, quel *fumus persecutionis* che in questo caso c'è ed è clamoroso, perché qualsiasi altro magistrato della Repubblica, nel momento in cui rimetteva in libertà i coindagati di un deputato, avrebbe dovuto rimettere in libertà anche quel deputato.

Mi limiterò a fare solo alcune precisazioni, rinviando per il resto alla relazione scritta. Vorrei chiarire che si sta parlando della libertà di un deputato della Repubblica e che, qualora venisse disposto l'arresto di quel deputato, si vulnererebbe il *plenum* di questo ramo del Parlamento.

Nella storia cinquantennale della Repubblica pochissime volte, onorevoli colleghi, è stato disposto l'arresto di un parlamentare; ciò è stato fatto soltanto quattro volte. Nella XI legislatura su ventotto richieste di arresto pervenute a questo ramo del Parlamento, ne sono state respinte ventotto; su diciassette richieste di arresto pervenute al Senato della Repubblica sempre nella XI legislatura, ne sono state respinte diciassette. In cinquant'anni soltanto quattro volte è stato disposto l'arresto. Le voglio brevemente ricordare.

Il caso dell'onorevole Saccucci è qualcosa a parte perché si trattava di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna e quindi in quella occasione la

Giunta, prima, e l'Assemblea, dopo, assunsero una decisione in qualche modo dovuta.

Gli altri tre casi si riferiscono ad ipotesi di reato gravissime. L'onorevole Francesco Moranino doveva rispondere, tra gli altri, di omicidio continuato, doppiamente aggravato, di occultamento continuato ed aggravato di cadavere, di tentato omicidio continuato; l'onorevole Sandro Saccucci doveva rispondere, tra gli altri, dei reati di omicidio e di tentato omicidio; l'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli altri, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di formazione e di partecipazione a più bande armate, di promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, di sequestro di più persone pluriaggravato, di devastazione e di saccheggio aggravati.

Mi rifiuto di credere, signor Presidente, che questo ramo del Parlamento possa innovare questa prassi ponendo l'onorevole Cito in carcere perché si tratterebbe di una decisione sommamente iniqua ed incomprensibile. È vero che il reato contestatogli, quello di concussione, è grave, ma è una concussione il cui preteso eventuale provento non è di grande rilievo. Si tratta di 80 milioni che sarebbero stati introitati da Cito, da De Cosmo e da Panico; paragonare questa ipotesi di reato a quelle per le quali questo ramo del Parlamento dispose l'arresto di quei deputati è veramente una grossolana forzatura.

Ricordo altresì che per disporre l'arresto di un qualunque cittadino italiano è indispensabile che vi siano seri, gravi indizi di colpevolezza. Può darsi che in questo caso vi siano indizi, ma essi devono indurre la magistratura di Taranto a celebrare quanto prima quel processo. Tutti noi siamo d'accordo sulla necessità di celebrare quel processo ma sembrerebbe una somma ingiustizia colpire l'onorevole Cito in questo caso soltanto perché deputato della Repubblica. Gli indizi a suo carico, signor Presidente ed onorevoli colleghi (vi invito a rileggere la mia relazione di minoranza), sono asso-

lutamente inconsistenti. Si tratta semplicemente dell'accusa di questo Illiano che non ha trovato alcun riscontro di carattere probatorio: non c'è quindi assolutamente nulla a carico del deputato Cito, se non le dichiarazioni di Illiano.

Il relatore per la maggioranza, e me ne duole, ha citato un attentato che sarebbe stato posto in essere nei confronti di Illiano. Sempre il relatore per la maggioranza aggiunge che non vi sono elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza. Esso è tuttavia un indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si svolge. Onorevole Dameri, o lei aveva elementi per lanciare questa « accusa » (lo dico tra virgolette), e allora ha fatto bene ad inserirla nella sua relazione; se questi elementi però lei non li aveva — come non li aveva — queste cose non poteva né dirle né scriverle (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*) nella sua relazione perché è un'accusa strumentale priva di qualsiasi consistenza!

Il giudice per le indagini preliminari argomenta il pericolo di inquinamento probatorio ed il pericolo di reiterazione del reato in funzione del ruolo che l'onorevole Cito svolgerebbe nel contesto dell'abitazione comunale di Taranto.

Voglio ricordare che nel 1996 (anno che si riferisce ai fatti in contestazione) l'onorevole Cito non era più sindaco di Taranto, essendo cessato dalla carica il 16 dicembre 1995. Oggi non è più neanche consigliere comunale ma la cosa stupefacente, onorevoli colleghi, è che quel giudice per le indagini preliminari, che ha disposto l'arresto dell'onorevole Cito e che il 20 dicembre ha revocato la misura cautelare in carcere nei confronti dei coindagati, l'ha revocata anche nei confronti di De Cosmo, attuale sindaco del comune di Taranto.

Non riesco e non riusciamo quindi a capire perché mai il sindaco del comune di Taranto non abbia la possibilità di inquinare le prove e di reiterare assieme ai suoi funzionari, collaboratori e dipendenti questo tipo di reato mentre, invece, l'onorevole Cito — che non ha più alcun

ruolo in quella amministrazione — abbia la possibilità di inquinare le prove e di reiterare i reati.

L'onorevole Cito ha prodotto alla Giunta sei (dico sei!) esposti presentati...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dovrebbe concludere.

FILIPPO BERSELLI, *Relatore di minoranza*. Concludo, brevissimamente.

Dicevo che l'onorevole Cito ha presentato sei esposti — in epoca non sospetta — al Presidente della Camera dei deputati, al ministro degli affari esteri, al ministro di grazia e giustizia, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente della Repubblica nella sua qualità di presidente del CSM, denunciando quel clima di persecuzione che era in atto nei suoi confronti presso la città di Taranto da parte della magistratura tarantina. Ha prodotto numerose interrogazioni con le quali si sollecitavano ispezioni presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.

Nella mia relazione ho scritto che non credo e che non crediamo ad una congiura della magistratura di Taranto nei confronti dell'onorevole Cito. È però certo che l'aver utilizzato indizi inconsistenti, per farli apparire gravi, l'aver rappresentato un pericolo di inquinamento delle prove che non esisteva, l'aver rappresentato e denunciato un pericolo di reiterazione dei reati che l'onorevole Cito, non essendo più sindaco, non poteva porre in essere, non determina certo il convincimento di una congiura, ma certamente fa adombrare una sorta di accanimento giudiziario, che costituisce quel *fumus persecutionis* che giustifica il rigetto della richiesta di misura cautelare (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e del CCD*).

Per quanto riguarda il documento (che io ho e che la collega non ha, ma che le posso consegnare) relativo alla revoca della misura cautelare in data 20 dicembre, mi riservo, all'esito della discussione, di chiedere la trasmissione degli atti alla

Giunta perché possa decidere responsabilmente in ordine a quel documento che, quando decise in materia, non poté esaminare.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Berselli, lei fa adesso questa richiesta o no? Dal punto di vista procedurale è opportuno saperlo.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Si è riservato!

PRESIDENTE. Quindi, non la fa?

FILIPPO BERSELLI, *Relatore di minoranza*. No.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Mi sembra necessario procedere ad una valutazione molto spedita.

Il relatore per la maggioranza, nel relazionare all'Assemblea e nel riferire quindi il parere approvato dalla Giunta, ha fatto riferimento anche ad atti che sono successivi al parere elaborato dalla Giunta stessa. Nel momento in cui il relatore per la maggioranza deve venire in aula a dar conto di quello che è stato deciso dalla Giunta sulla base degli elementi in suo possesso, mi chiedo dal punto di vista formale come possa fare a supportare, a corroborare il parere della Giunta spostandolo temporalmente in avanti, sulla base di provvedimenti (mi riferisco all'ordinanza del 20 dicembre 1997) che sono successivi all'emissione del parere e che non sono agli atti della Giunta.

Il relatore può, sulla base degli articoli 18-ter e 18-quater del regolamento, illustrare e supportare con argomentazioni degli elementi che non sono mai entrati in possesso della Giunta?

Questo è il dato rispetto al quale io ritengo che la richiesta formale di rinvio

degli atti alla Giunta, atteso che lo stesso relatore per la maggioranza ha ritenuto di dover argomentare su quella documentazione che quindi ha ritenuto pertinente e che ormai anche se informalmente è entrata agli atti della Camera, debba essere disposta.

Mi permetto, e concludo signor Presidente, di richiamare l'unico precedente che sono riuscito a rinvenire e che risale alla seduta del 17 giugno 1993. Dopo la relazione, il presidente della Giunta, Gaetano Vairo, e dopo aver chiesto di parlare sull'ordine dei lavori, riferisce che « è pervenuta un'integrazione della documentazione trasmessa e chiede al Presidente dell'aula di poter disporre il rinvio degli atti in Giunta »: cosa che veniva fatta!

Signor Presidente, lei richiamava all'inizio della seduta la necessità di essere seri e rispettosi, al di là delle delegazioni, perché trattiamo di diritti personalissimi, che meritano il massimo rispetto.

In questa logica non condivido certe tattiche di attesa. Ritengo che la deliberazione della Giunta — precisa, puntuale, incontestabile perché assunta in maniera democratica — debba basarsi sugli atti che la Giunta stessa ha avuto modo di esaminare. Nessun relatore può pretendere di realizzare un coacervo, una sommatoria di valutazioni che non appartengono alla Giunta perché compiute sulla base di documenti che la Giunta stessa non conosce (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole Manzione, trattandosi di questione incidentale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento darò la parola ad un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

GIOVANNI MELONI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, il relatore di minoranza, onorevole

Berselli, ha sostenuto che il giudice — nel momento in cui ha disposto la scarcerazione dei coimputati dell'onorevole Cito — avrebbe dovuto disporre la revoca del provvedimento nei confronti dello stesso onorevole Cito. Ma ciò non è avvenuto. L'onorevole Berselli ricava da ciò l'esistenza di un intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Cito. A me pare che la questione possa e, anzi, debba essere vista in termini diversi.

Il giudice ha preso atto delle risultanze dell'incidente probatorio, ha valutato le carte, i documenti e le prove che l'incidente gli ha fornito. Il ragionamento del giudice non poteva non interessarsi della posizione dell'onorevole Cito. È allora da ritenere che se il giudice — nel disporre la scarcerazione dei coimputati dell'onorevole Cito — non ha disposto la revoca del provvedimento nei confronti dello stesso onorevole Cito, significa che evidentemente permangono nei confronti di quest'ultimo tutte le ragioni che avevano indotto il giudice ad emettere il provvedimento.

In pratica non mi pare sia lecito indurre da questa scelta del giudice l'intento persecutorio: la posizione dei coimputati dell'onorevole Cito, per esempio in relazione alla possibilità di inquinamento delle prove, a mio parere è ben diversa da quella dell'onorevole Cito.

Per tali ragioni credo che, se gli atti dovessero tornare alla Giunta, tutto sommato non potremmo che ripetere questa discussione. Per quanto attiene alla proposta da avanzare all'aula circa l'accoglimento o il rigetto del provvedimento, credo non vi sarebbe alcun elemento nuovo, se non una valutazione aggravata dal fatto che il giudice non ha ritenuto di dover revocare il provvedimento. Dal mio punto di vista quest'ultimo elemento è estremamente interessante.

Ritengo pertanto che non vi sia alcun motivo perché la questione torni alla Giunta. Fra l'altro, il parere della Giunta non è vincolante per l'Assemblea e può essere completamente disatteso. L'elemento nuovo del quale si parla, quindi, può essere benissimo valutato dall'aula nel

senso che essa riterrà opportuno. Non c'è allora ragione per la quale la Giunta debba istruire nuovamente la questione.

L'Assemblea può pronunciarsi anche su questo. A maggior ragione sostengo tale tesi in considerazione del fatto che — e questa dovrebbe essere una regola generale — in tale materia, quando vi siano cioè richieste di arresto di un membro del Parlamento, la decisione dovrebbe essere il più rapida possibile se non immediata. Siamo già in notevole ritardo. Credo che ogni ulteriore ritardo sia di nocumento a tale procedimento e non rappresenti una buona immagine del Parlamento nel paese.

Anche per questa ragione credo che non sia opportuno rinviare alla Giunta gli atti dei quali stiamo discutendo (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, mi riservo eventualmente di discutere del merito; in questo momento siamo chiamati a valutare una questione incidentale, come il Presidente l'ha definita, e che io stesso tale definisco, pur non condividendo l'inquadramento in tal senso.

Tenterò di dimostrare che l'esigenza negata dal professor Meloni invece sussiste, e non per ragioni di merito e neppure per le ragioni strettamente procedurali che hanno portato lei, signor Presidente, a ritenere che si trattasse di una questione incidentale. A mio avviso, viceversa, una volta posta la questione nei termini per cui, successivamente alla decisione della Giunta, si è determinato un fatto nuovo della cui rilevanza non mi sento autorizzato a discutere ora; essendo dunque sopraggiunto questo fatto nuovo, del quale è indiscutibile la teorica rilevanza rispetto al fondamento complessivo della decisione, il risultato teorico e pratico è il seguente: l'incompletezza del procedi-

mento che ha portato gli atti in Assemblea. Non è una questione incidentale che sorge nell'ambito di un procedimento compiutosi; è un'eccezione di incompletezza del procedimento, di guisa che non è solo in termini di opportunità, che nella specie forse suggerirebbe la stessa soluzione, ma in termini giuridici di incompletezza del procedimento. È cioè avvenuto un fatto che non viene negato e che ha una potenziale valenza nell'ambito dell'apprezzamento di merito, ma che non attiene ancora al merito. Com'è possibile che si forzi la realtà dei fatti fino a piegare il procedimento verso la sua conclusione, pur riconoscendone l'incompletezza? Quale legittimità avrebbe, tanto più che la decisione sarebbe negativa? Comprenderei la sensibilità, l'invocazione dell'urgenza qualora la decisione proposta fosse liberatoria. Ma, in questo caso, siamo in presenza di una proposta di rigore. E ciò non sottopone lo scrupolo mentale tecnico, costituzionale e della ragione a richiedere tale breve passaggio (potremmo anche riunirci più tardi) nella Giunta?

E la Giunta, se la considerassimo come un organismo potenzialmente dialettico rispetto all'Assemblea, non avrebbe il diritto di "rizelarsi" per essere stata coinvolta in modo determinante in una decisione a cui essa ha incompletamente partecipato? Abbiamo forse davanti un fuggitivo, un pericolosissimo latitante o qualcosa del genere, per cui si debba rinunciare — e da questo punto di vista vi è qualcosa che fa subodorare un accanimento che non sarà del giudice ma potrebbe essere d'altri — alla necessità di questa meditazione che è tecnica e giuridica?

Noi siamo in presenza di un procedimento incompleto, quindi imperfetto e, dunque, invalido.

I giudici — se così posso dire — di questa valutazione risiedono in quest'aula. Su quest'Assemblea incombe il dovere di reclamare di essere investita *cognita causa, ex informata conscientia* di ciò che, allo stato della propria deliberazione, è nell'ambito dell'esperienza e della realtà.

Signor Presidente, prego lei ed i colleghi affinché non si valuti umoralmente, e forse anche con quel tanto di reattività, come dire, morale che tutti sentiamo verso il delitto, affinché non si sopravvaluti questo aspetto eticizzante e si ritorni all'osservanza, giacché qui è possibile, di una regola che è di ragione ed è di diritto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del CCD e misto-CDU*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Colleghi, per agevolare il computo dei voti dispongo che la votazione sulla proposta avanzata dall'onorevole Manzione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio degli atti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio avanzata dall'onorevole Manzione.

(Segue la votazione).

I colleghi hanno votato?

IGNAZIO LA RUSSA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Presidente, il dispositivo non funziona!

(La proposta è respinta).

La proposta è respinta per 31 voti di differenza.

VITTORIO SGARBI. Comunisti, che schifo!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

Colleghi, per cortesia!

Onorevole Mancuso, se inizia a parlare vedrà che l'Assemblea l'ascolterà con la solita attenzione.

Onorevole Panetta!

Prego, onorevole Mancuso.

Onorevole Giovanardi, la richiamo all'ordine per la prima volta e mi dispiace farlo nei confronti di un presidente di gruppo!

Onorevole Piccolo, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Lucidi, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Mancuso, non siamo ricorsi alla forza, ma per il resto abbiamo fatto tutto. A questo punto spetta a lei!

FILIPPO MANCUSO. Vediamo se possiamo ricorrere alla forza della ragione...

PRESIDENTE. E delle argomentazioni!

FILIPPO MANCUSO. Le quali argomentazioni, signor Presidente, avrei in verità preferito tacerle, come ho premesso, nella fiducia che l'osservazione preliminare fosse giovevole a ricondurre alla consapevolezza che i procedimenti non possono mai essere sommari. Tuttavia adesso debbo ricollegarmi a quella premessa, né lo farò illudendomi che la politica e gli schieramenti siano...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mancuso.

Onorevole Gasparri, la richiamo all'ordine!

MAURIZIO GASPARRI. Stavo confrontandomi, altrimenti arrestano anche me!

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, non mi tolga la parola sulla base dell'intenzione!

PRESIDENTE. Sua o mia?

FILIPPO MANCUSO. Mia!

PRESIDENTE. Ah, della sua intenzione, non della mia! Io sono privo di intenzioni!

FILIPPO MANCUSO. Tuttavia di quelle cose che avrei creduto tacere devo per forza parlare adesso.

Nei confronti di casi di questo genere la politica c'entra; la politica è una componente della valutazione. Quindi non sarò né così ingenuo e neppure così illuso da negare che tutto è, per così dire, assorbito o per lo meno in una certa misura infuso dalla intenzione del risultato politico. Il risultato politico in questo caso è che un parlamentare dell'opposizione è bene che vada in carcere, perché questo è un segnale da dare al paese, indicando in questo schieramento, in questa collocazione politica il marcio ed il peccato del paese.

Ma si può al tempo stesso, pur ammettendo ciò, negare che abbiamo tra le mani uno strumento di valenza giuridica? Possiamo negare che siamo subordinati a regole, a criteri, a principi che, anche se occasionalmente divorati dall'intenzionalità politica, tuttavia rimangono nell'animo di molti? Spero che l'insegnamento della plusvalenza della politica non serva ai cittadini per tramutare la politica-politica in politica delle convenienze individuali e nel nome delle convenienze far tutto il possibile.

Noi siamo anche una cattedra: una cattedra politica, una cattedra pubblica, perché abbiamo tra le mani strumenti dai quali deriva la possibilità di dare al paese esempi o esemplificazioni.

In Giunta — e quindi i colleghi che mi hanno ascoltato si annoieranno un po' di più — ho espresso questo concetto, concetto generale che abbisogna di determinare questo benedetto *fumus persecutionis*. Se ogni volta cerchiamo un principio specifico, un caso di specie, senza ricorso a criteri generali, l'arbitrio diventerà la regola e non avremo difesa.

Il *fumus persecutionis* che sarebbe alla base del concetto di limite dell'autonomia del giudice nei confronti del Parlamento lo si è costantemente, salvo rare eccezioni, costruito sul concetto della intenzionalità della persecuzione. Il parlamentare viene inquisito perché odiato politicamente o perché odiato personalmente. Egli è un

avversario del giudice, egli viene tradito dal giudice per ragioni di convenienza politica o di altra natura.

Questo è impossibile, perché proprio la tesi dell'autonomia della giurisdizione sul Parlamento rende impossibile controllare l'intenzionalità del procedimento potenzialmente offensivo.

Se l'ordine giudiziario è autonomo e questa autonomia comporta la non sovrapposibilità dei due poteri, non è neppure possibile stabilire se vi sia intenzionalità nel *fumus*.

La doloosità, per così dire, della persecuzione non è consentito preferirla, proprio in virtù di questa autonomia; ma se il concetto vale come discriminazione nell'effettività del potere, quale sarà, quale potrebbe essere... Mi sta perseguitando l'onorevole Mussi.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, lei è un perseguitato permanente!

FILIPPO MANCUSO. No, permanente no, Presidente.

Dunque, se vi è autonomia non vi è interferenza e comunicabilità di piani; l'autorità giudiziaria apprezza le condizioni per l'esercizio o il non esercizio del potere. Tuttavia, in presenza della disposizione che limita l'apprezzamento della Camera di appartenenza, le circostanze che riguardano il deputato devono pure avere un vaso comunicante con la fattispecie di cui si tratta. Questa ragione per cui la Costituzione tutela il deputato attraverso quale potestà deve passare? Non certo per la replica delle condizioni dell'esercizio del potere giudiziario; non si può fare. E allora, questo benedetto *fumus persecutionis*, che è entrato secondo me più nel lessico che nella concettualità del diritto, richiede che si tramuti in uno strumento qualsiasi, ma naturalmente organico, che valga a supplire l'insussistenza del potere di riesame. Naturalmente, lascio fuori il caso estremo dell'evidente persecuzione.

Ai colleghi della Giunta ho proposto questo concetto, e mi pare che su di esso si sia formato lo schieramento che ha

determinato in altri casi la votazione. Non è affatto necessario, perché scatti la tutela del parlamentare che egli sia una vittima intenzionale del giudice; ripeto, potrebbe anche esserlo, ma non è rilevante, non è questo il piano della valutazione. In quel caso — sì — noi faremmo il processo al processo.

C'è un altro metro che sensibilizza, anzi raffina il potere di conoscenza del Parlamento, ed è l'obiettività delle condizioni in base alle quali si alliga o si nega la necessità della cattura. In quel processo penso sempre che vi sia il migliore dei giudici, il più terzo, il più ben intenzionato, tuttavia l'erroneità, che può essere normativa o statistica, cioè la particolarità del comportamento, delle decisioni, dell'atteggiamento umano, la sequela di uno o più errori a carico del parlamentare indagato è ciò che si va a verificare per vedere se la doppia tutela di cui il parlamentare deve godere sia o meno nella specie applicabile. Nel caso in cui riscontrassimo l'anomalia giurisprudenziale, normativa, statistica del trattamento verso un determinato parlamentare si avrebbe non il *fumus persecutionis* ma una situazione dagli effetti identici, cioè il distoglimento dell'indagato parlamentare dal suo diritto ad essere trattato come deve essere trattato qualsiasi cittadino. Né si può accettare l'invocazione che un po' retoricamente si suol fare che, applicando questo aspetto della doppia tutela, si altererebbe l'uniformità di *status*. Il nostro ordinamento e quello internazionale civile conosce posizioni in cui alla situazione individuale della persona viene cumulata la situazione del *munus*, dovere pubblico. Ciò anche in diritto privato.

Il genitore ha una tutela, anche penalistica, che travalica la sua persona perché egli è investito di un *munus*, quello dell'autorità familiare. L'agente diplomatico, il religioso, tutti verifichiamo ovunque, anche nell'ordinamento interno, l'esistenza delle ragioni per cui deve esservi una doppia tutela. Perché ci scandalizziamo che un parlamentare, il quale è investito della situazione civile, giuridica, ordinaria, comune, in quanto parlamen-

tare possa fruirne e debba in questo essere tutelato in quanto riveste tale potere? È la natura di tale potere, il quale deve invece rappresentare per noi uno stimolo all'approfondimento di quel che vuol dire catturare un parlamentare. Egli rappresenta la nazione e non viene certo sottoposto a restrizione eventualmente della propria libertà in quanto cittadino in ipotesi colpevole. Ma questa coincidenza nella stessa persona di una molteplicità di figure è la sola che lascia superare anche il pur delicato aspetto dell'eguaglianza generale fra i cittadini e sposta l'osservazione, quindi la possibile determinazione, sul piano dei valori costituzionali.

Questo è fondamentale e proprio per questo, se al giudice è interdetto per principio ed è comunque insindacabile l'esercizio di una persecuzione, essa non deve essere caso mai, per eccesso di un qualsiasi sentimento o orientamento, anche positivo, mutuata dal Parlamento. Non possiamo dimenticare che qui si tratta di un parlamentare titolare di una situazione, di una posizione che non spetta più a lui di rivendicare. Egli, come è stato detto talvolta in dottrina, è titolare in questo rapporto non di un diritto, ma di un interesse legittimo, di un interesse occasionale. Noi siamo i titolari di questo diritto, nella complessità dell'organo che fa di noi un ramo del Parlamento dello Stato.

Signor Presidente, se sono stato costretto a questa esposizione non è per giovare né per nuocere ad altri o a qualsiasi singola persona, presente o futura. Il Parlamento ha l'obbligo, a questo punto della nostra storia, di non valutarsi soltanto nelle piazze, di essere il motore dello Stato e della legge. Esso ha un'autonomia di giudizio che contiene tra i primi beni la tutela della propria rappresentatività (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e del CCD*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mancuso.

Informo i colleghi presidenti di gruppo che la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata immediatamente nella biblioteca del Presidente.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (ore 17,30)

MARIO TASSONE. Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione tenterò di fare qualche riflessione.

Avverto in questo momento e in quest'aula un clima certamente non favorevole, preconetto rispetto all'esigenza di individuare e accertare momenti di verità sul tema sottoposto oggi alla nostra attenzione. Credo sia un fatto inusitato — lo dico con estrema chiarezza — che su una questione pregiudiziale che proponeva semplicemente un rinvio degli atti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere affinché si formasse una valutazione completa l'Assemblea si sia pronunciata in senso contrario.

Non so se sia la prima volta, ma credo che sia una delle poche occasioni che non fanno onore all'aula di Montecitorio. Osservo anche un clima, in alcuni settori, non preoccupato della mole, della portata dell'argomento alla nostra attenzione, come se dovessimo affrontare oggi un problema di schieramento politico, come se il problema di Cito non riguardasse questo Parlamento e quest'aula, non riguardasse l'istituzione parlamentare nel suo complesso.

Accanto ai fatti citati da Berselli (Sacucci, Moranini) ricordo, anche se non può essere analogicamente riportata, una vicenda del 1978 quando, al termine di un giudizio da parte del Senato e della Camera dei deputati, dicemmo sì all'arresto di alcuni parlamentari come l'onorevole Mario Tanassi. Demmo in quell'occasione un giudizio, emettemmo una sentenza e certamente non eravamo così lieti, né avevamo alcuna posizione preconetta, né eravamo esaltati di vedere un membro dell'aula di Montecitorio andare in galera.

Voglio dire semplicemente — ma non deve volermene il relatore — che ho notato nella relazione dell'onorevole Dameri una certa irruenza, un certo convincimento. Certo, lei avrà studiato le carte, ma le ho lette anch'io e non ho acquisito questo convincimento sull'assoluta responsabilità e colpevolezza dell'onorevole Cito. Credo che l'onorevole Dameri si sia sintonizzata pienamente con quell'accanimento che ha caratterizzato anche i giudici di Taranto. Ciò rientra ovviamente nell'ambito del *fumus persecutionis*. Infatti, nel momento in cui si dice che Cito ha avuto 26 pendenze, occorre anche parlare di che cosa si tratti e di come siano andate a finire. Cosa significa custodia cautelare, anticipo della pena? Anticipo della pena per le responsabilità di oggi o anche per quelle di ieri, per fare un tutt'uno? Ritengo che ciò significhi anche, onorevoli colleghi, inizio della pena. Molte volte infatti le procure e i GIP non hanno valutato se vi fosse l'esigenza o meno di finire subito il processo. L'importante era andare verso la custodia cautelare, poi i processi si sono ovviamente dispersi nelle nebbie e soprattutto nei meandri degli uffici giudiziari.

Vi è poi un'altra considerazione, signor Presidente, a proposito di un dato portato alla nostra attenzione dal relatore di minoranza. Cito non è coinvolto nella registrazione ad opera delle parti offese che mi pare fossero aduse a farlo. Perché non hanno registrato le dichiarazioni di Cito? Vi è soltanto la dichiarazione delle parti offese: non vi sono altre valutazioni. Non vi sono ovviamente giustificazioni per il fatto che gli altri coindagati sono stati scarcerati. Ritengo inoltre vi sia accanimento nel momento in cui tutto l'impianto, da parte dei giudici, o da parte del PM e del GIP è volto alla definizione di Cito come pericolo pubblico, *dominus*, padrone dell'amministrazione comunale. Forse i magistrati non lo fanno, ma chi amministra le istituzioni non è proprietario assoluto dell'amministrazione e non diviene proprietario per sempre. Secondo l'impianto accusatorio Cito avrebbe poi

ancora un'influenza incisiva negli uffici dell'amministrazione comunale, fatto che non varrebbe per gli indagati, anche se hanno responsabilità immediate. Si tratta di una contraddizione in termini, che fa pensare che esista veramente un *fumus persecutionis* nei confronti del parlamentare.

Poi, il fatto che la parte offesa sia stata già sentita nell'incidente probatorio non fa sussistere affatto i principi processuali di cautela, non fa sussistere l'esigenza di una restrizione della libertà...

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, dovrebbe concludere.

MARIO TASSONE. Ho finito. Che si faccia il processo! Si vada avanti a piede libero. Nessuno di noi ha la verità. Nessuno di noi ha confezionato una verità per schieramento, così come ho intravisto in quest'aula. Ognuno vuole ricercare la verità, ma prima di dare una valutazione positiva sulla richiesta della magistratura di Taranto, ritengo che quest'Assemblea dovrebbe ripensare il passato...

PRESIDENTE. Lei sta rubando il tempo ai suoi colleghi del gruppo misto. Concluda pure, ma tenga conto di questo.

MARIO TASSONE. Solo un'ultima considerazione. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, presso la Corte d'appello del distretto di Catanzaro si è diffusa una notizia che desidero sottoporre anche alla sua attenzione: sono pendenti 115 richieste di risarcimento per ingiusta detenzione, per ingiusta carcerazione! Credo che questo la dica lunga rispetto ad un modo di agire che noi non possiamo accettare (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CDU*).

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tassone, quando vi è una ripartizione di tempi nell'ambito del gruppo misto, sfiorare i tempi significa danneggiare le altre componenti di quel gruppo. È per questo che bisogna essere particolarmente rigorosi.

È iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Credo che la delicatezza della questione che siamo chiamati a decidere induca, per quanto non dovrebbe essere necessario, a precisare il ruolo di questa Camera in questo procedimento; un procedimento che vede imputato un parlamentare e nel corso del quale un giudice ha ritenuto di dover chiedere una misura restrittiva della libertà.

Ora, io concordo completamente con ciò che diceva poc'anzi l'onorevole Mancuso in relazione al fatto che noi non possiamo dire, nel giudicare tale questione, di non essere sottoposti a regole e che l'unico criterio che può guidarci è quello della valutazione politica. Io sono invece convinto che noi, proprio in ordine alla nostra funzione, che è quella della difesa della funzione parlamentare, siamo sottoposti a regole e io credo anche in maniera rigorosa. Per questa ragione, vorrei fare due osservazioni.

La prima è che noi abbiamo necessità di decidere se la richiesta che è stata fatta nei confronti di un parlamentare, di un deputato muova — ormai lo fanno anche i bambini in questo paese, dopo le discussioni di tutti questi giorni — da un intento persecutorio e, per valutare se esista o meno un intento persecutorio, abbiamo necessità di riferirci agli atti del processo, di giudicare questi atti, della loro necessità, dell'atteggiamento del giudice, del ragionamento che il giudice ha fatto nel momento in cui ha disposto il provvedimento di custodia cautelare.

Nel fare questo, credo che dobbiamo essere guidati da una regola molto precisa. Possiamo valutare questi atti semplicemente in relazione a possibili errori che il procedimento nel suo complesso contenga?

Mi domando e vi domando: se l'impianto accusatorio, attraverso il quale il giudice giunge alla richiesta di una misura restrittiva della libertà, è un impianto che all'esame del Parlamento si rivela un impianto in qualche modo debole, è que-